



DELIBERA N. 63 del 16 Settembre 2020

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 Maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

VISTA la nota ANPAL prot. n. prot. n. 6509 del 29/05/2018 avente ad oggetto “Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015”;

VISTA la Delibera n. 53 del 2 Dicembre 2019, recante l’approvazione del documento “Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150”;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 53 del Registro Decreti in data 12 Febbraio 2020 di sostituzione dei rappresentanti di ANPAL in seno al Comitato;

VISTO Sig.ra [REDACTED] avverso il provvedimento sanzionatorio del CpI di [REDACTED] prot. n. [REDACTED] del 13/06/2019 di decurtazione di un quarto di mensilità di indennità NASpI per mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla prima

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
via Fornovo 8 – 00192 – Roma
Tel. +39 06 4683 5500

e-mail: direzione.generale@anpal.gov.it - PEC: direzione.generale@pec.anpal.gov.it

convocazione dello stesso CpI per la partecipazione agli incontri concordati in sede di stipula del Patto di Servizio Personalizzato.

procede all'esame, nell'ambito della seduta del 16 Settembre 2020, del ricorso in parola.

Dall'esame della documentazione risulta che la ricorrente sottoscriveva, in data 26/02/2019, presso il CpI di [REDACTED], il Patto di Servizio Personalizzato. Nella stessa data le veniva consegnata *brevi manu* la convocazione per il giorno 02/04/2019. La ricorrente non si presenta all'appuntamento fissato dal CpI senza fornire alcuna motivazione; conseguentemente il CpI di [REDACTED] notifica alla ricorrente l'applicazione della sanzione di decurtazione un quarto di mensilità percepita a titolo di NASpI, per mancata presentazione, senza giustificato motivo, al 1° appuntamento fissato per il 02/04/2019.

La ricorrente chiede che venga annullato il provvedimento sanzionatorio in oggetto riportando di non essersi potuta presentare all'appuntamento fissato dal CpI perché in maternità.

Il CpI riporta che la ricorrente si era recata il 26/01/2019 e aveva stipulato il Patto di Servizio. In quella data aveva esibito solo la domanda di indennità NASpI non comunicando lo stato di gravidanza. Contestualmente alla stipula del Patto di Servizio veniva consegnata alla sig.ra la lettera di convocazione per l'incontro fissato per il 02/04/2019. In seguito all'assenza della Sig.ra [REDACTED] all'appuntamento, senza che fossero comunicati i motivi, il CpI provvedeva ad emanare il provvedimento sanzionatorio. Solo in data 19/07/2019 la ricorrente ha fatto pervenire al CpI le ricevute di domanda di maternità presentate online all'INPS, che coprono il periodo dal 01/01/2019 al 17/08/2019. Il CpI sottolinea, inoltre, che la data di convocazione non rientrava nel periodo di astensione obbligatoria prevista dalla legge. Il CpI ribadisce che se fosse pervenuta nei termini adeguata documentazione giustificativa, l'Ufficio avrebbe ritenuto giustificata l'assenza.

Il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, all'unanimità dei partecipanti, riconosce infondato il ricorso poichè nel caso di specie la ricorrente non ha comunicato lo stato di gravidanza, né ha prodotto la documentazione, atta a motivare la sua assenza all'appuntamento. Le ipotesi di giustificato motivo infatti – tra le quali rientrano quelle legate a “stato di gravidanza per i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro”, esplicitate anche nel PdS - vanno comunicate e documentate, di regola, entro la data e l'ora stabilite per l'appuntamento e, comunque, non oltre il giorno successivo alla data prevista - pena l'applicazione delle sanzioni previste in tema di condizionalità dall'art. 21 del d.lgs. n. 150/2015. Così come previsto dalla nota MLPS 39-3374 del 2016 e dal documento “Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art.21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150” allegato alla delibera n. 53 del 02/12/2019 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al CpI che ha emesso l'atto e al ricorrente.

Così deciso, Roma 16 Settembre 2020

Il Segretario
Dott. Rita De Rinaldis

Il Presidente
Avv. Paola Nicastro
(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. n. 82/2005)